



**Comune di Scandicci**  
Provincia di Firenze

**SETTORE ENTRATE E SERVIZI DI SUPPORTO E AMMINISTRATIVI**  
**SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI**

**DETERMINAZIONE N. 76 DEL 24-03-2015**

**OGGETTO:** *Servizio Entrate. Spese di giudizio. Impegno e Liquidazione.*

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
**ENTRATE E SERVIZI DI SUPPORTO E AMMINISTRATIVI**

- Visto l'art. 107 del Decreto legislativo n. 267/2000;
- Visto l'art. 65 dello Statuto Comunale;
- Visto l'art. 184 del Decreto legislativo n. 267/2000;
- Visto l'articolo 43 del Regolamento di contabilità;
- Visto il D.lgs 546/1992;
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2015 con la quale, nelle more dell'approvazione del Bilancio Preventivo 2015, è stata affidata ai Dirigenti la gestione provvisoria del PEG nei limiti e con le modalità previste dall'art. 163, comma 1, D.Lgs 18.8.2000 n° 267;
- Richiamato l'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 167/2000 il quale prevede che ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1 del suddetto D.Lgs. il quale dispone che non si possono effettuare spese, per ciascun intervento, in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme dell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- Considerato che nell'anno 2014 è stato proposto ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze avverso un avviso di accertamento ICI emesso dal Comune di Scandicci per l'anno 2008;
- Rilevato che il giudizio si è concluso con la pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze con la quale è stato accolto il ricorso e

condannato il Comune di Scandicci alle spese del procedimento pari a complessivi € 1.021,38=;

- Visto che la suddetta spesa è da considerarsi spesa obbligatoria non frazionabile;
- Ritenuto pertanto di dover provvedere ad assumere l'impegno e successivamente alla liquidazione delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente per l'importo complessivo pari a € 1.021,38=;
- Preso atto che si procederà alla pubblicazione dei dati ai sensi del D.Lgs 33/2013;
- Dato atto che l'elenco completo dei dati di dettaglio è depositato presso l'archivio del Servizio Entrate;

### **DETERMINA**

- 1) Di impegnare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'importo pari a € 1.021,38= al fine di liquidare le spese di lite in esecuzione della Sentenza sopra richiamata.
- 2) Di liquidare l'importo complessivo pari a € 1.021,38=, quali spese di giudizio;
- 3) Di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per l'affissione all'albo pretorio on-line per la durata di quindici giorni.

### **DA ATTO**

Che la copertura finanziaria della spesa di € 1.021,38= è assicurata con imputazione:

- al Bilancio 2015 cap.124200/20 sotto la voce “ Spese per liti tributarie”

Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 4– Intervento 3.

Imp. 666 /15

- per € 1.021,38==.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
ENTRATE E SERVIZI DI SUPPORTO E  
AMMINISTRATIVI**

*Dr. Antonello Bastiani*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate.